

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(SETTIMA LEGISLATURA)**

**PROGRAMMA TRIENNALE
DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA
ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALE**

PERIODO 2004-2006*

* Allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n.28 del 06 maggio 2004 relativa a: Programma triennale di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, 2004-2006 (Legge Regionale 16 gennaio 1999, n.55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà”).

1. Quadro di riferimento

È ormai riconosciuta in ambito internazionale, nel quadro delle strategie più efficaci di lotta alla povertà, la rilevanza acquisita dall'azione di cooperazione allo sviluppo attuata in forma di partenariato fra amministrazioni locali ed organismi rappresentativi della società civile organizzata dei Paesi del nord e del sud del mondo.

Ha assunto così forma sempre più definita un nuovo modello nella teoria e nella politica dello sviluppo, fondato sull'interazione tra la dimensione locale e quella globale e sull'applicazione dei principi di partenariato e sussidiarietà.

Tale interazione qualifica l'operato delle istituzioni pubbliche locali nel contesto specifico della cooperazione allo sviluppo ed accresce, altresì, in termini generali la loro rappresentatività internazionale.

Il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra istituzioni locali, tramite l'ideazione e realizzazione di progetti di cooperazione, viene pertanto ad assumere rilevanza strategica per il consolidamento delle dinamiche dello sviluppo locale ed il loro collegamento ai processi di globalizzazione in atto.

In tale prospettiva, la Regione è venuta a delineare un proprio modello degli interventi di cooperazione decentrata, presentato come uno dei più significativi, tra quelli regionali, come è avvenuto anche recentemente, in occasione della Conferenza internazionale sui partenariati interregionali, tenutasi nel mese di ottobre 2003 ad Ancona, nell'ambito delle iniziative per il Seme-stre italiano di Presidenza dell'Unione europea.

Tale modello si fonda sull'integrazione tra la componente più marcatamente solidaristica delle azioni di aiuto ai Paesi in via di sviluppo e quella tesa a valorizzare i rapporti di partenariato con quei Paesi, nell'attuazione di iniziative di carattere economico, sociale ed ambientale, coinvolgenti enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

Il modello degli interventi di cooperazione decentrata positivamente sperimentato dalla Regione del Veneto, appare altresì di assoluta rilevanza per l'avvio e il consolidamento di rapporti di collaborazione sufficientemente stabili ed approfonditi, atti a garantire tutti gli attori pubblici e privati coinvolti sulla reciproca utilità dei progetti attivati.

La stabilità e l'intensità dei rapporti di collaborazione costituiscono, quindi, la premessa indispensabile per l'approfondimento della partecipazione della Regione - nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento italiano e dall'Unione europea - al perseguimento degli otto obiettivi sanciti dalla "Dichiarazione del Millennio", approvata dalle Nazioni Unite nel settembre 2000:

- 1° ridurre la fame e la povertà estreme;
- 2° assicurare l'educazione primaria universale;
- 3° promuovere l'uguaglianza di genere;
- 4° ridurre la mortalità infantile;
- 5° migliorare la salute materna;
- 6° combattere l'AIDS, la malaria ed altre malattie;
- 7° garantire la sostenibilità ambientale;
- 8° sviluppare partenariati globali per lo sviluppo.

La Regione del Veneto intende, in sintesi, contribuire alla più ampia e duratura affermazione di condizioni di sviluppo **umano** (in quanto in grado di non creare nuovi esclusi), **sostenibile** (in quanto rispettoso delle future generazioni) e **partecipativo** (in quanto capace di associare donatori e beneficiari nei processi decisionali).

2. Obiettivi

La legge regionale n. 55/1999, all'articolo 5 prevede che i progetti di cooperazione decentrata debbano ispirarsi ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile e debbano tendere all'integrazione, nei Paesi in via di sviluppo, della crescita economica e sociale, mediante azioni che si prefiggano obiettivi strutturali.

L'attività regionale, in linea anche con gli indirizzi assunti dal Governo italiano e dall'Unione Europea in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo, si ispira pertanto ai seguenti principi:

- condivisione degli elementi fondamentali del buon governo (rispetto dei diritti umani, stato di diritto e trasparenza amministrativa);

coordinamento tra soggetti donatori per evitare scelte contraddittorie nell'allocazione delle risorse;

- complementarietà tra le attività di sostegno sanitario, di educazione e formazione delle risorse umane, di assistenza alimentare, di sviluppo infrastrutturale e rurale, di sostegno alle piccole e medie imprese, di tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- collaborazione tra Sistemi-Paese tramite, in particolare, gli enti locali (cooperazione decentrata), le istituzioni universitarie, le imprese e le organizzazioni non governative (cooperazione orizzontale), per trasferire e condividere conoscenze e competenze nei Paesi in via di sviluppo e per portare sul terreno risorse umane preziose ai fini della formazione in loco;
- coerenza tra le varie politiche connesse allo sviluppo (regole commerciali e piena apertura dei mercati a beneficio dei Paesi in via di sviluppo; sostenibilità del debito, in termini di riduzione e ricalcolo dello stesso; flussi pubblici di aiuto; promozione degli investimenti diretti esteri).

Ne consegue che le attività di cooperazione promosse e sostenute dalla Regione, per essere in sintonia con gli obiettivi stabiliti a livello internazionale in materia di sviluppo umano sostenibile, con i conseguenti indirizzi assunti dal Governo italiano, nonché con i principi sanciti dalla legge regionale n. 55/1999, dovranno rispondere a tre obiettivi principali:

- 2.1) creazione di sviluppo endogeno: con azioni idonee ad attivare le energie locali per la realizzazione di processi di autosviluppo;
- 2.2) creazione di sviluppo integrato: con azioni dirette a collegare il miglior funzionamento delle istituzioni con la crescita economica, la tutela della salute, il più ampio accesso all'educazione e la difesa dell'ambiente;
- 2.3) centralità delle risorse umane: con azioni finalizzate a favorire autonome esperienze individuali ed associate alla promozione economica, sociale e culturale.

In considerazione della costante evoluzione della materia della cooperazione decentrata allo sviluppo, gli obiettivi principali individuati nel presente documento programmatico potranno essere integrati da altri obiettivi non meno rilevanti, indicati nei piani annuali di attuazione per il triennio 2004-2006.

3. Priorità

In coerenza con gli obiettivi precedentemente descritti, le principali priorità tematiche per il triennio 2004 – 2006 riguarderanno gli interventi per:

- 3.1) la riduzione della povertà e la sicurezza alimentare;
- 3.2) l'educazione e la formazione professionale;
- 3.4) il miglioramento della condizione socio-economica e culturale della popolazione femminile; la riduzione della mortalità infantile;
- 3.5) la lotta contro l'AIDS e altre gravi malattie;
- 3.6) la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche;
- 3.7) il supporto ai processi di rafforzamento istituzionale;
- 3.8) il sostegno alle piccole e medie imprese e al microcredito per l'attivazione ed il consolidamento di rapporti di partenariato per lo sviluppo locale.

Le priorità geografiche per il triennio riguarderanno, invece, gli interventi in Paesi:

- 3.9) dell'Africa subsahariana;
- 3.10) dell'America Centrale e Meridionale.
- 3.11) dell'Europa Orientale;
- 3.12) del Mediterraneo meridionale e del Medio-Oriente;

In considerazione della costante evoluzione della materia della cooperazione decentrata allo sviluppo, le priorità principali, sia tematiche che geografiche, individuate nel presente documento programmatico potranno essere integrate da altre priorità non meno rilevanti, indicate nei piani annuali di attuazione per il triennio 2004-2006.

4. Selezione delle iniziative

L'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 55/1999 indica le tipologie progettuali rientranti nell'attività di cooperazione decentrata.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che la Regione possa realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata, oppure sostenere mediante mezzi e contributi le iniziative promosse dai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 55/1999, come integrato dall'articolo 5 della legge regionale n. 25/2002 (enti locali, istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato, ONLUS, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto).

Per l'elaborazione e la realizzazione delle iniziative realizzate direttamente, che dovranno attenersi agli obiettivi e alle priorità del programma triennale e alle indicazioni dei piani annuali, la Regione si avvarrà della collaborazione di enti ed organismi pubblici e privati ritenuti idonei a tal fine. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti da realizzarsi, in attuazione della legge regionale n. 55/1999, con la partecipazione e/o il sostegno degli Enti territoriali, del Governo italiano, dell'Unione Europea, delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altre istituzioni ed organismi operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Per quanto attiene alle iniziative realizzate mediante contributo regionale, saranno privilegiate quelle aventi maggiore rispondenza agli obiettivi e alle priorità del programma triennale e alle indicazioni dei piani annuali.

I piani annuali definiranno di volta in volta, in rapporto allo stanziamento previsto negli specifici capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento, le somme da destinare:

- alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione;
- alle iniziative realizzate mediante contributo regionale.

5. Interventi di solidarietà internazionale

La legge regionale n. 55/1999 prevede, all'articolo 8, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale e artistico.

Le disposizioni contenute nella suddetta legge regionale sono coerenti con quanto espresso dalla normativa nazionale in materia ed identificano l'intervento di solidarietà sulla base di due fattori principali:

- la causa, identificata in un evento di particolare gravità (quali calamità naturale e conflitti armati);
- la natura dell'evento, che si estrinseca in iniziative di tipo umanitario volte a fornire soccorso alle popolazioni bisognose nelle fasi iniziali di emergenza e quelle successive di riabilitazione.

Gli interventi di solidarietà internazionale dovranno rientrare nelle tipologie contemplate all'articolo 9 della legge regionale n. 55/1999.

La Regione realizzerà direttamente tali interventi e/o avvalendosi della collaborazione di enti ed organismi pubblici e privati ritenuti idonei a tal fine. Particolare attenzione sarà rivolta ai progetti da realizzarsi con la partecipazione e/o il sostegno degli Enti territoriali, del Governo italiano, dell'Unione Europea, delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altre istituzioni ed organismi operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Le modalità di attuazione degli interventi di solidarietà internazionale vengono indicate nei piani annuali attuativi del programma triennale.